

## **SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**

**I<sup>a</sup> Sezione Civile**

**Sentenza n. 22338**

**del 26 novembre 2004**

### **Ritenuto in Fatto**

- che, a seguito di ricorso della ARAM S.r.l., il Presidente del Tribunale di Cuneo, con decreto n.430/99 del 30 settembre 1999, ingiunse alla Edilvetta di Guggia e Bellino S.a.s. di pagare alla ricorrente la somma di £.113.880.734;
- che avverso tale decreto, notificato il 16 ottobre 1999, la Società Edilvetta propose opposizione dinanzi al Tribunale di Cuneo - notificando alla controparte il relativo atto di citazione in data 12 novembre 1999 - chiedendo la revoca dello stesso;
- che la Società opponente, però, non provvide ad iscrivere a ruolo la causa di opposizione;
- che, successivamente, in data 25 novembre 1999, 3.a Società Edilvetta notificò alla Società ARAM altro identico atto di citazione in opposizione al predetto decreto ingiuntivo, iscrivendo a ruolo la relativa causa in data 27 novembre 1999 e chiedendo l'annullamento e/o la revoca del decreto opposto;
- che, in contraddittorio con la Società ARAM - la quale, nel resistere all'opposizione, instò per la dichiarazione della sua improcedibilità ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. - il Giudice istruttore del Tribunale adito, con ordinanza del 29 marzo 2000, dichiarò improcedibile l'opposizione ed esecutivo il decreto opposto;
- che, a seguito di appello della Società Edilvetta avverso tale ordinanza, in contraddittorio con la società ARAM - la quale instò per la reiezione del gravame - la Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 944/01 del 21 luglio 2001, in accoglimento dell'appello, dichiarò la nullità dell'impugnata ordinanza per violazione di norme processuali e rimise gli atti al Tribunale di Cuneo per l'ulteriore seguito, osservando in particolare: Ritiene la Corte che è stata proposta, attraverso la duplice notifica di uno stesso atto di citazione, la medesima opposizione, essendo entrambe le notificazioni dal tutto valide; il rapporto processuale si è instaurato per effetto della prima ricezione dell'atto di citazione e la costituzione in cancelleria, producendo la citazione notificata per seconda, non può mutare i termini della questione, perché il rapporto processuale si è già instaurato, nei riguardi di parte creditrice, per effetto della prima notifica della citazione.
- che avverso tale sentenza la ARAM S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29 novembre 2001, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria;
- che, in data 22 aprile 2002, la Edilvetta di Bellino Lorenzo & C. s.a.s. ha depositato istanza di discussione della causa con allegata procura speciale ad litem.

### **Considerato in Diritto**

- che, con il primo (con cui deduce: "Violazione dell'art. 647 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c.") ed il secondo motivo (con cui deduce: "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c.. Falsa applicazione dell'art. 273 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.") che possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione - la Società ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo che l'art. 647 cod. proc. civ. non potrebbe che interpretarsi nel senso che l'esecutorietà discende dalla inattività della parte del termine stabilito ovvero dalla mancata costituzione a seguito di opposizione e, quindi, non potrebbe che interpretarsi nel senso di precludere che l'opponente possa riproporre entro il termine la prima opposizione non proseguita: e lamentando che "i motivi della decisione" esposti nella sentenza impugnata sarebbero in parte contraddittori con le conclusioni cui la stessa perviene, in parte estranei ed irrilevanti ai fini del decidere ed in parte erronei; ed inoltre, che non sarebbero ravvisabili né le norme processuali che il giudice di primo grado avrebbe violato, né un plausibile iter logico che giustifichi l'annullamento della pronuncia del Tribunale;

- che il ricorso deve essere respinto, previa correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384 comma 2 cod. proc. civ.;

- che l'art. 847 (che reca la rubrica: "Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente") comma 1 cod. proc. civ. prevede che, "se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo" (comma 1 primo periodo, nel testo costituito dall'art. 102 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 [Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado]) e che "nel primo caso [vale a dire, nel caso di mancata opposizione nel termine di cui all'art. 641] .Il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto" (comma 1 secondo periodo);

- che, tenuto conto della fattispecie (cfr., supra, Ritenuto in fatto), la questione - che, per la prima volta, viene sottoposta all'esame di questa Corte - consiste nello stabilire se l'opponente a decreto ingiuntivo - il quale abbia proposto opposizione, non seguita da costituzione in giudizio (come accaduto nella specie), ovvero seguita da ritardata costituzione - possa, legittimamente o non, riproporre l'opposizione entro il termine fissato nel decreto ai sensi dell'art. 641 commi 1 e 2 cod. proc. civ., seguita (ovviamente) da rituale e tempestiva costituzione in giudizio;

- che la Corte costituzionale - investita dal Tribunale di Ancona della questione di legittimità costituzionale dell'art. 647 comma 2 cod. proc. civ., nella parte in cui, in caso di mancata o intempestiva costituzione dell'opponente in giudizio, preclude la possibilità di riproporre l'opposizione a decreto ingiuntivo anche nel caso in cui sia ancora pendente il termine per l'opposizione e l'improcedibilità non sia stata di chiarata, per assunta violazione degli artt.3 e 24 Cost. - con sentenza n. 18 del 28 gennaio-6 febbraio 2002, ha dichiarato "non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647 commi 1 e 2 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt.3 e 24 Cost.";

- che la Corte, in particolare, ha affermato che il presupposto interpretativo da cui parte il Giudice rimettente è erroneo sulla base dei rilievi: a)- che "l'art. 647 c.p.c. secondo il suo inequivoco tenore testuale condiziona il decreto di esecutività solo 'alla mancata opposizione nel termine stabilito', senza alcun riferimento al preteso divieto di riproporre l'opposizione prima che sia scaduto il termine fissato nel decreto"; e che, "sul piano sostanziale [non] si scorgono ragioni che possano legittimare l'interpretazione prospettata dal rimettente"; b)- che, "essendo, pertanto, consentito rinnovare l'opposizione, sempre nel rispetto dei termini fissati nel decreto - come del resto questa corte ha affermato nella sentenza n. 141 del 1976 [laddove, sia pure in una diversa fattispecie, aveva già affermato che, "... se il giudizio di opposizione non è stato ritualmente iniziato e proseguito ai sensi dell'art. 647 o dell'art. 650, e si è avuta invece solo la notificazione dell'opposizione non seguita dalla costituzione dell'opponente, questi può rinnovare l'opposizione se ancora non sia decorso il termine stabilito in decreto...: cfr. n. 2 del Considerato in diritto] - detta rinnovabilità deve ammettersi non solo in relazione ad un vizio dell'atto di opposizione in sé considerato, ma anche alla mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell'opponente, non sussistendo alcun motivo, in pendenza dei termini per l'opposizione, per ammettere la rinnovazione in un caso ed escluderla nell'altro... con l'ovvia conseguenza che - pur in assenza di una tempestiva costituzione in giudizio - il decreto di esecutività non può essere emesso se non sia anche interamente decorso il termine per l'opposizione; c)- che "priva di qualsiasi rilevanza ai fini de quibus è, infine, la non riassumibilità dell'opposizione non iscritta a ruolo. La ratio dell'art. 647 c.p.c. è, infatti, quella di assicurare l'intangibilità del decreto ingiuntivo qualora, nel termine perentorio previsto dall'art. 641 c.p.c., e salva l'ipotesi di cui all'art. 650 c.p.c., l'ingiunto non abbia provocato la trasformazione del procedimento monitorio in procedimento ordinario, mediante uria opposizione seguita da una valida costituzione in giudizio. Ed una ratio siffatta, connessa alle esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio, sarebbe evidentemente frustrata se all'opponente fosse consentito, in caso di opposizione non seguita da iscrizione a ruolo della causa, riassumere la causa stessa nell'ampio

termine previsto dall'art. 307 c.p.c., in tal modo di fatto differendo in maniera del tutto arbitraria la definitività del decreto (cfr. n. 4 del Considerato in diritto):;

- che la ricostruzione ermeneutica operata dal Giudice delle leggi - condotta, ovviamente, alla luce dei parametri costituzionali invocati: diritto alla tutela giurisdizionale e principio di ragionevolezza - possono essere integralmente condivise dal Collegio, sia perché esse non collidono né con la lettera (art. 647 comma 1 primo periodo cod. proc. civ.) né con la ratio Complessiva dell'art. 647; sia perché, seguendo l'opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza - secondo la quale l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, attraverso il meccanismo proprio dell'impugnazione (del decreto stesso), un ordinario processo di cognizione la fattispecie in esame, sotto il profilo processuale specificamente considerato - che attiene esclusivamente alle condizioni, in presenza delle quali, il decreto ingiuntivo diviene "esecutorio" (cfr. art. 656 cod. proc. civ.) e, in particolare, alla possibilità di rinnovare l'opposizione a decreto ingiuntivo, viziata o non seguita da rituale costituzione in giudizio dell'opponente, in pendenza del termine per proporla - è analogicamente assimilabile a quelle prefigurate dagli artt.358 ("L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge") e 387 ("Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge) cod. proc. civ., a fondamento dei quali sta il principio della consumazione dell'impugnazione: come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siffatto principio opera solo dopo che sia intervenuta la dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello o del ricorso per cassazione e non preclude, prima che sia intervenuta tale dichiarazione ed ovviamente in pendenza dei relativi termini, la possibilità di rinnovare validamente l'impugnazione, così l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (che, sotto il profilo specificamente considerato, può essere assimilato ad una vera e propria "impugnazione" del decreto stesso), invalido o non seguito da rituale costituzione in giudizio dell'opponente, può essere rinnovato in pendenza del termine fissato nel decreto ai sensi dell'art. 641 cod. proc. civ.;

- che, diversamente opinando, potrebbero effettivamente porsi seri dubbi di illegittimità costituzionale dell'art. 647 comma 1 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3 comma 1 e 24 comma 1 Cost., nella misura in cui l'opponente a decreto ingiuntivo si troverebbe ad essere privato, senza alcuna giustificazione "connessa alle esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio", della possibilità di utilizzare pienamente il termine di legge per l'esercizio del proprio diritto alla tutela giurisdizionale e ad essere giuridicamente trattato, senza alcuna ragionevole giustificazione, in modo diverso rispetto alle analoghe situazioni previste dai su richiamati artt.358 e 387 cod. proc. civ., sicché, di fronte a siffatta alternativa ermeneutica, al giudice è imposto di optare per l'interpretazione dell'art. 647 cod. proc. civ. conforme a Costituzione;

- che, nella specie, i Giudici d'appello - ancorché abbiano frainteso il motivo di impugnazione, che si fondava su principi conformi a quelli in questa sede affermati; e sebbene abbiano illegittimamente rimesso la causa al Tribunale di Cuneo al di fuori delle ipotesi di cui agli artt.353 e 354 cod. proc. civ., con un capo di pronuncia peraltro non fatto oggetto di impugnazione in questa sede - hanno, tuttavia, correttamente annullato l'ordinanza del Tribunale di Cuneo del 39 marzo 2000, con la quale il Giudice di primo grado aveva dichiarato improcedibile l'opposizione ed esecutivo il decreto opposto per mancata, tempestiva costituzione in giudizio della Società Edilvetta; sicché, di fatto, sarà lo stesso Tribunale ad uniformarsi ai predetti principi;

- che la novità della questione trattata integra giusto motivo per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese della presente fase del giudizio.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso compensa le spese.